



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI
CONSIGLIO
DEL 09/11/2016

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO VECCHIO

Dott. ADET TONI NOVIK

Dott. ANGELA TARDIO

Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI

Dott. GAETANO DI GIURO

- Presidente - SENTENZA

- Consigliere - N. 3379/2016-

- Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 30202/2016

- Rel. Consigliere -

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MARTINO ANNA ROSA N. IL 08/02/1970

avverso l'ordinanza n. 311/2016 TRIB. LIBERTA' di REGGIO
CALABRIA, del 14/04/2016

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLO CANEVELLI che chiede

l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata per violazione
dell'art. 203/91 e delle norme
costituzionali, con rigetto nel resto

Udit i difensori Avv.; PIEN PAOLO EMANUELE che si oppone al ricorso-

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 14.04.2016 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., ha confermato l'ordinanza emessa l'11.03.2016 con cui il GIP in sede aveva applicato le misure cautelari dell'obbligo di dimora e di presentazione alla p.g. a Martino Anna Rosa, gravemente indiziata, in concorso con Nicolò Antonino e Nicolò Alessandro, del delitto di cui all'art. 12-quinquies comma 1 legge n. 356 del 1992, aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 1991 dalla finalità di agevolare l'attività della cosca di ndrangheta Serraino, operante nel mandamento di Reggio Calabria, mediante la condotta, accertata nel 2014, consistita nel prestare il consenso, in qualità di socio amministratore titolare del 50% delle quote della s.n.c. Villa Arangea, all'intestazione fittizia a Nicolò Alessandro del restante 50% delle quote della medesima società, della quale Nicolò Antonino era socio occulto e reale dominus, al fine di eludere le disposizioni in materia di misure di prevenzione patrimoniale.

Il Tribunale dava atto che le indagini che avevano condotto a configurare i gravi indizi del reato sopra descritto erano scaturite dalle denunce sporte da Nicolò Alessandro con riguardo agli episodi di intimidazione subiti l'11.02.2014 e l'1.03.2014 ai danni dell'esercizio commerciale bar Malavenda di Reggio Calabria, di cui la Villa Arangea aveva acquistato l'azienda e preso in locazione i locali con contratti stipulati coi fratelli Malavenda (in qualità di cedenti/locatori), consistiti nell'esplosione di un ordigno artigianale collocato davanti alla saracinesca del bar e nel successivo rinvenimento di analogo ordigno inesploso; l'attività di intercettazione, telefonica e ambientale, aveva consentito di accertare che gli atti delittuosi, di tipico stampo mafioso, si inserivano nel contrasto in atto tra le cosche di ndrangheta di Reggio Calabria per il controllo delle attività economiche nel quartiere di Santa Caterina, che in base alla ricostruzione offerta dai collaboratori di giustizia aveva costituito oggetto di spartizione territoriale, nella misura del 50% ciascuna, tra le cosche De Stefano-Tegano, da un lato, e Condello, dall'altro, le quali avevano affidato la concreta gestione e il controllo delle attività illegali a famiglie di ndrangheta di loro fiducia, e in particolare, per quanto riguarda la cosca Condello, ai fratelli Stillittano, uno dei quali (Stillittano Mario Vincenzo) era titolare di un bar aperto pochi mesi prima degli attentati a un centinaio di metri di distanza dal bar Malavenda, ed era perciò entrato in conflitto con la cosca Serraino, capeggiata da Nicolò Antonino; al fine di comporre il conflitto, il Nicolò aveva ceduto il bar Malavenda, dopo l'acquisto, a Nucera Carmelo Salvatore, titolare tramite la figlia di altro esercizio commerciale situato di fronte al bar e indagato per concorso esterno in associazione mafiosa. L'attività di intercettazione aveva consentito di accertare che la società Villa Arangea, e la relativa attività di bar pasticceria, era nella titolarità effettiva di

Nicolò Antonino, cautelato anche per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., nonostante le quote sociali fossero formalmente intestate per il 50% al figlio Alessandro e per il residuo 50% alla cognata Martino Anna Rosa (agente per conto del coniuge Serraino Francesco), la quale si era prestata, in sede di costituzione della società il 30.11.2006, a schermare la presenza del socio di fatto Nicolò Antonino attraverso il consenso prestato all'intestazione fittizia del 50% delle quote, e della carica amministrativa, al figlio dello stesso.

La prova dell'intestazione fittizia trovava conferma, secondo il Tribunale, anche nelle dichiarazioni del commercialista Aricò, che aveva curato per conto del Nicolò le pratiche di acquisto del bar Malavenda, il quale aveva riferito che le relative trattative erano state condotte direttamente coi fratelli Malavenda (che avevano confermato la circostanza) da Nicolò Antonino (insieme a Serraino Francesco), che era anche il soggetto che aveva conferito l'incarico professionale e proceduto all'inventario dei beni; il figlio Nicolò Alessandro era intervenuto soltanto allorchè la sua presenza si era resa necessaria per la stipula dell'atto notarile; Nicolò Antonino era intervenuto personalmente anche nella fase successiva relativa alla cessione del bar al Nucera, conducendo personalmente le trattative con quest'ultimo, che il Nicolò aveva scelto come acquirente dopo il fallimento di altre trattative da lui intraprese (come confermato dalle risultanze dell'attività di intercettazione, nel cui contesto il Nicolò si era in più occasioni dichiaratamente presentato come il "proprietario" di Villa Arangea).

Il Tribunale valorizzava, ai fini dimostrativi della fittizietà dell'intestazione societaria finalizzata a evitare una probabile misura di prevenzione patrimoniale, le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia da Nicolò Antonino e dalla stessa Martino, circa la disponibilità a intestarsi, durante la carcerazione della cognata Serraino Giuseppa (coniuge del Nicolò), la quota di spettanza di quest'ultimo per trasferirla successivamente al figlio, Nicolò Alessandro, una volta divenuto maggiorenne; le complessive vicende dell'attività di pasticceria gestita dalla Villa Arangea s.n.c., oggetto di una serie di trasformazioni aziendali e societarie che avevano sempre rispettato la suddivisione paritaria delle quote tra i membri delle famiglie Serraino e Nicolò, rappresentata da Nicolò Antonino, confermavano che questi aveva sempre deciso le operazioni finanziarie e di strategia imprenditoriale connesse alla gestione dell'attività, ricoprendo un ruolo infungibile, non surrogabile dal figlio e dalla cognata, e incamerandone gli utili.

Quanto alla sussistenza del dolo specifico del reato, il Tribunale dava atto che Nicolò Antonino era già stato condannato due volte con sentenza irrevocabile per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., ed era stato sottoposto a due procedimenti di prevenzione, il primo dei quali concluso con l'applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, mentre la proposta di

confisca di Villa Arangea era stata rigettata in entrambe le occasioni sul presupposto della compatibilità dell'attività coi redditi all'epoca prodotti dal proposto e dalla moglie; il Nicolò era dunque consapevole del rischio concreto di un provvedimento ablativo che poteva colpire la sua società, essendo tra l'altro a conoscenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sulla sua intraneità alla ndrangheta, e tale consapevolezza era comune alla Martino e al figlio Alessandro (che erano a conoscenza della recente carcerazione del Nicolò per il reato associativo), anche per quanto riguardava la funzionalità dell'occultamento delle attività economiche del congiunto a implementare la forza della cosca mafiosa, dallo stesso capeggiata, nel territorio in cui operava, in termini idonei a integrare l'aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991.

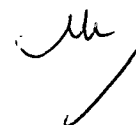
Il Tribunale riteneva perciò acquisita la prova indiziaria del concorso dell'indagata nella condotta e nella finalità elusiva perseguite da Nicolò Antonino, a cui la Martino aveva apportato il proprio consapevole e volontario contributo nella lesione dell'interesse protetto dall'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, anche al fine di ovviare alla decadenza delle autorizzazioni amministrative e ai divieti di contrarre che sarebbero altrimenti conseguiti alla condanna del Nicolò per il reato associativo; giudicava le modalità dei fatti e la personalità pericolosa della Martino idonee a integrare l'esigenza cautelare di cui all'art. 274 lett. c) del codice di rito, che giustificava l'applicazione della misura coercitiva.

2. Ricorre per cassazione Martino Anna Rosa, a mezzo del difensore, deducendo tre motivi di doglianza.

2.1. Col primo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 12-quinquies legge n. 356 del 1992.

Premesso che il reato oggetto dell'incolpazione provvisoria, accertato nel 2014, risaliva al 2.11.2006, data di costituzione della società di persone (Villa Arangea s.n.c.), allorché sarebbe avvenuta la fittizia intestazione delle quote a Nicolò Alessandro, la ricorrente deduce la manifesta illogicità della motivazione con cui l'ordinanza impugnata aveva ritenuto sussistenti l'offensività della condotta e il dolo specifico richiesto per l'integrazione del reato di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, destinato a riflettersi sulla stessa oggettività della condotta sub specie della sua idoneità elusiva, con riguardo alla necessaria provenienza illecita delle risorse economiche oggetto di intestazione fittizia e al fine, perseguito dall'agente, di eludere le misure ablative del proprio patrimonio; rileva la necessità dell'accertamento preliminare della confiscabilità dei beni, in rapporto alla finalità elusiva dell'intestazione, che non è ordinariamente configurabile nei riguardi dei prossimi congiunti, soggetti a loro volta all'ambito di operatività della misura di prevenzione patrimoniale.

La ricorrente rileva che il patrimonio di Nicolò Antonino era già stato interessato da due procedimenti di prevenzione per l'applicazione di misure reali, conclusisi il primo nel 1998 col rigetto della proposta di confisca dei beni sequestrati, comprensivi della società Villa Arangea, e il secondo con un provvedimento apprensivo del patrimonio del proposto, emesso nel 2012, che aveva escluso dal suo ambito l'attività commerciale di Villa Arangea, sul presupposto che la disponibilità dei beni era compatibile coi redditi leciti dichiarati dal Nicolò e dalla moglie; deduce l'idoneità di quest'ultimo provvedimento a escludere che la condotta ascritta alla ricorrente nel 2006 potesse riguardare disponibilità aventi origine illecita, essendo stata l'attività commerciale esercitata sempre dalla medesima società nella stessa composizione sociale; contesta la sussistenza della finalità di eludere una misura di prevenzione patrimoniale che era stata rigettata per due volte da altrettanti provvedimenti giudiziali; rileva l'assenza di elementi di fatto ulteriori in grado di concretizzare l'oggettiva capacità elusiva dell'operazione patrimoniale, posto che l'intestazione delle quote sociali era avvenuta in ambito familiare, e valorizza l'assoluzione di Nicolò Antonino, anche nel merito, da un'analogha accusa ex art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992 riguardante i figli, che confermava l'origine lecita delle disponibilità patrimoniali; rileva che l'indagata aveva agito in qualità di titolare effettiva delle quote di Villa Arangea e della relativa attività commerciale fin dal 1996, e non già come prestanome di Nicolò Antonino, e deduce l'illogicità di ritenere provato il dolo specifico riguardante una condotta risalente al 2006, che era stata posta in essere nel fondato convincimento, basato sull'esito del precedente procedimento di prevenzione, che l'attività commerciale della società non potesse essere interessata da misure ablative.



La ricorrente contesta la valenza confessoria attribuita alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, nelle quali aveva affermato che tanto il subentro alla cognata nel 1996 quanto quello del nipote nel 2006 erano stati accompagnati dalla regolazione economica delle relative quote; deduce l'assenza di precedenti penali del coniuge, Serraino Francesco, di cui non era la prestanome.

Deduce l'esistenza di una pluralità di elementi dimostrativi della sua effettiva intraneità alla gestione della società, nella quale prestava quotidianamente la propria attività, così da escludere la fittizietà dell'intestazione, anche sulla scorta degli utili di esercizio progressivamente crescenti percepiti annualmente; allega la capacità gestionale dimostrata e la provata conoscenza dell'organizzazione del lavoro di Villa Arangea; contesta l'idoneità delle vicende relative al bar Malavenda a riscontrare una condotta risalente al 2006.

2.2. Col secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 273 cod.proc.pen. e 7 legge n. 203 del 1991.



Deduce assenza di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di agevolazione dell'associazione mafiosa, anche in relazione al notevole lasso temporale che separava la condotta ascritta alla Martino, risalente al 2006, dalla vicenda associativa ascritta a Nicolò Antonino nel 2014; censura l'automatica riconduzione dell'aggravante all'illiceità del reato base, a fronte della liceità della gestione societaria; contesta la valenza oggettiva attribuita all'aggravante dal provvedimento impugnato, al fine di estenderla alla ricorrente, nonostante la sua natura soggettiva, necessitante del dolo specifico di agevolare il sodalizio mafioso, e non della sola consapevolezza delle finalità perseguite dal concorrente intraneo al sodalizio criminale; deduce la conseguente necessità di un autonomo accertamento della sussistenza degli estremi dell'aggravante in capo alla ricorrente, rilevando l'insufficienza dell'eventuale finalità di favorire la persona di un singolo associato, anche con un ruolo apicale nella cosca.

2.3. Col terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 cod.proc.pen., censurando la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato a fronte della risalenza della condotta al 2006, tale da innalzare lo standard motivazionale richiesto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, che è diretto a contestare la configurabilità del delitto di cui all'art. 12-quinquies, comma 1, legge n. 356 del 1992 nella condotta ascritta all'indagata, non è fondato, alla stregua dei principi di diritto affermati da questa Corte sul tema della individuazione degli elementi costitutivi del reato de quo, nonché del complesso degli elementi di fatto che integrano il quadro indiziario rappresentato dall'ordinanza impugnata, la cui congruenza all'ipotesi accusatoria deve essere apprezzata, in questa sede cautelare, in funzione della natura incidentale del procedimento *de libertate* che è preordinato a un giudizio prognostico in termini di qualificata probabilità di colpevolezza della persona indagata, e non all'acquisizione della certezza processuale della sua responsabilità, che è riservata al successivo giudizio di merito (Sez. 5 n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213; Sez. 1 n. 19517 dell'1/04/2010, Rv. 247206).

1.1. Con riguardo all'elemento oggettivo del reato e all'offensività della condotta, l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte ha chiarito che il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato a concorso necessario (caratterizzato da dolo specifico) che può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e ancor prima che il relativo procedimento sia iniziato (Sez. 5 n. 13083 del 28/02/2014, Rv. 262764), per la cui configurabilità è sufficiente l'attribuzione fittizia ad altri della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità - da intendersi in un'accezione ampia, che rinvia non solo alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi

tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e il bene, rispetto al quale permanga intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione patrimoniale, per conto o nell'interesse del quale essa è operata, e che può legittimamente includere, perciò, anche un'azienda, un'attività imprenditoriale, o una società (Sez. 2 n. 52616 del 30/09/2014, Rv. 261613), e ciò con riferimento tanto al momento iniziale dell'impresa quanto a una fase successiva, allorquando in una società sorta in modo lecito si inserisca un socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dalla norma incriminatrice (Sez. 2 n. 5647 del 15/01/2014, Rv. 258343) - senza che sia necessariamente richiesto l'apprezzamento della concreta capacità elusiva dell'operazione, trattandosi di situazione estranea agli elementi costitutivi del fatto incriminato (Sez. 5 n. 40278 del 6/04/2016, Rv. 268200).

La fattispecie incriminata integra, infatti, un reato di pericolo, per la cui commissione è sufficiente che l'agente, sottoposto o sottoponibile a una misura di prevenzione patrimoniale, e il concorrente necessario, compiano un qualsiasi negozio giuridico con la finalità elusiva prevista dalla norma; di tal che la valutazione del pericolo di elusione deve essere compiuta ex ante, e su base parziale, alla stregua delle circostanze che al momento della condotta erano conosciute o conoscibili in quella determinata situazione (Sez. 2 n. 12871 del 9/03/2016, Rv. 266661).

Da ciò consegue che il reato deve ritenersi integrato anche in presenza di condotte aventi ad oggetto beni che non provengono necessariamente da delitto, ma la cui origine illecita sia riconducibile all'operatività della presunzione relativa scaturente dalla pericolosità sociale qualificata del soggetto nel cui interesse è stata realizzata l'intestazione fittizia, secondo i criteri di proiezione temporale individuati dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, in accordo con la ratio dell'incriminazione che persegue l'obiettivo di evitare manovre fraudolente da parte di soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione patrimoniale, dirette a occultare la disponibilità di beni o altre utilità, anche a prescindere da un accertamento preciso, in questa sede, della loro provenienza (vedi Sez. 2 n. 13448 del 16/12/2015, Rv. 266438).

Consegue altresì che la configurabilità del reato non è esclusa dal fatto che i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzione patrimoniale siano intestati fraudolentemente a soggetti - come il coniuge, i figli, le persone stabilmente conviventi, i parenti e gli affini entro il grado indicato dalla legge - per i quali opera la presunzione d'interposizione fittizia prevista dall'art. 26 comma 2 D.Lgs. n. 159 del 2011, e prima dall'art. 2-ter legge n. 575 del 1965



(Sez. 2 n. 13915 del 9/12/2015, Rv. 266386; Sez. 6 n. 37375 del 6/05/2014, Rv. 261656), sia pure con la precisazione che in tali casi la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale non può prescindere dall'apprezzamento di elementi di fatto ulteriori rispetto all'atto del trasferimento, che consentano la ricostruzione della fattispecie incriminatrice non solo sul piano oggettivo ma anche su quello soggettivo (Sez. 1 n. 49970 del 19/12/2014, Rv. 265408).

Quanto all'elemento psicologico del reato, il dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, consistente nel fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, non richiede che la condotta sia posta in essere in pendenza dell'applicazione o dell'emanazione della misura (che rileva solo come indice sintomatico della relativa finalità elusiva: Sez. 2 n. 29224 del 14/07/2010, Rv. 248189), e prescinde dalla concreta possibilità di adozione della misura ablativa all'esito del procedimento, essendo integrato anche solo dal fondato timore del suo possibile inizio, prima ancora che la procedura sia intrapresa (Sez. 2 n. 2483 del 21/10/2014, Rv. 261980): alla stregua di tale proiezione finalistica della condotta elusiva, assume dunque particolare rilievo, sul piano indiziario, il fatto che l'agente sia (o sia stato) sottoposto ad indagini per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., trattandosi di una situazione che - integrando il presupposto soggettivo di cui all'art. 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 159 del 2011 - rende agevolmente prevedibile il verosimile inizio del procedimento di prevenzione (Sez. 6 n. 24379 del 4/02/2015, Rv. 264178).

1.2. Sulla scorta dei principi di diritto così enunciati, le doglianze dedotte dal ricorrente nel primo motivo di impugnazione si rivelano inidonee a inficiare la tenuta logica della motivazione con cui l'ordinanza gravata ha valorizzato i plurimi elementi fattuali (più sopra indicati nella parte in fatto), che sono stati acquisiti nel corso delle indagini in ordine alla riconducibilità a Nicolò Antonino della titolarità e della gestione effettiva della società Villa Arangea e dell'attività di pasticceria dalla stessa esercitata, anche in riferimento alla vicenda relativa all'acquisizione del bar Malavenda, al fine della configurabilità, a carico del Nicolò e della ricorrente, dei gravi indizi di commissione del reato di cui all'art. 12-quinquies (comma 1) legge n. 356 del 1992.

La sussistenza del ridetto compendio indiziario, con riguardo all'interposizione fittizia della Martino e alla finalità elusiva della condotta, necessarie a integrare il reato, non è di per sé contraddetta né dal rapporto di affinità intercorrente tra i coindagati, né da quanto allegato dalla ricorrente sull'origine non delittuosa delle risorse impiegate nella costituzione della società, né dalla sua risalenza al novembre del 2006 (dovendosi avere riguardo all'attualità della gestione sociale esercitata nell'interesse e per conto del Nicolò, e al ruolo di dominus effettivo, emerso in particolare dall'attività captativa, rivestito da quest'ultimo), né dalla

ricorrenza di una reale cooperazione materiale della Martino all'andamento dell'attività della pasticceria (che non esclude la titolarità in capo al Nicolò delle relative scelte decisionali), né, infine, dall'assenza di procedimenti in atto per l'applicazione di misure patrimoniali e dall'esito negativo di quelle precedentemente intraprese nei confronti del Nicolò e dei suoi congiunti.

In particolare, l'impiego di disponibilità di provenienza lecita nella società gestita di fatto da Nicolò Antonino appare efficacemente contraddetto dalla motivazione complessiva dell'ordinanza impugnata sulla risalenza delle attività delittuose dello stesso e sul suo radicamento nel contesto criminale delle articolazioni locali della ndrangheta, esercenti il controllo delle attività economiche nel quartiere di Santa Caterina per conto delle famiglie mafiose dominanti sul territorio di Reggio Calabria.

La consapevolezza dell'esistenza dei precedenti procedimenti di prevenzione, il cui esito favorevole al Nicolò per quanto riguarda la sorte di Villa Arangea non precludeva evidentemente l'avvio di una nuova procedura basata su ulteriori presupposti fattuali, unitamente alle condanne definitive per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. riportate dal Nicolò, attinto anche nell'ambito dell'attuale procedimento coinvolgente la Martino da misura cautelare personale per il medesimo reato associativo (come dato atto nell'ordinanza impugnata), sono state legittimamente valorizzate dal Tribunale, con motivazione - sul punto - incensurabile, al fine di supportare la prova indiziaria dell'elemento psicologico del reato, connotato dal dolo specifico nei termini sopra indicati.

2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere esaminati in modo congiunto per la loro stretta connessione, sono invece fondati, per le ragioni e agli effetti che seguono.

2.1. Questa Corte ha affermato il principio che la circostanza aggravante della finalità di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, prevista dall'art. 7 legge n. 203 del 1991, può trovare applicazione anche in relazione al delitto di cui all'art. 12-quinquies legge n. 356 del 1992, qualora l'occultamento giuridico dell'attività imprenditoriale di un soggetto, attraverso la fittizia intestazione ad altri, sia funzionale a implementare la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica (Sez. 5 n. 28648 del 17/03/2016, Rv. 267299). Occorre, pertanto, in relazione al dolo specifico di favorire l'associazione richiesto per l'integrazione dell'aggravante, che la relativa finalità costituisca l'obiettivo diretto della condotta di intestazione fittizia, nel senso che l'attività economica gestita - sotto copertura - da esponenti del sodalizio mafioso o comunque da persone ad esso legate, sia funzionale agli interessi dell'organizzazione criminale, di modo che questa ne tragga mezzi, forza e prestigio per esercitare il proprio



predominio sul territorio; non è, di contro, sufficiente che l'attività occulta serva gli interessi di un singolo associato, sia pure posizionato a livello di vertice nella cosca, né che quest'ultima possa trarre un qualche vantaggio indiretto dalla finalizzazione della condotta a favorirne il singolo partecipante (Sez. 2 n. 49090 del 4/12/2015, Rv. 265515).

2.2. Nel caso di specie, la finalizzazione della condotta di interposizione fittizia ascritta all'indagata a favorire e implementare le attività dell'articolazione territoriale della cosca di ndrangheta, nella quale il Nicolò rivestiva (secondo la ricostruzione accusatoria) un ruolo di vertice, è stata affermata dall'ordinanza impugnata in termini essenzialmente assertivi e privi di reale contenuto argomentativo, che si limitano - in definitiva - a ricavare la prova indiziaria della specifica finalità che deve connotare la circostanza aggravante dai medesimi elementi che sono stati valorizzati agli effetti della prova del reato base, rappresentati dalla caratura mafiosa del soggetto (Nicolò Antonino) di cui la ricorrente è accusata di essersi prestata a schermare la presenza e l'attività nella società Villa Arangea, a fini elusivi delle misure ablative che potevano conseguire dalla condizione personale del socio occulto, senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali l'obiettivo (direttamente) perseguito dalla Martino con la sua condotta sarebbe stato non solo e non tanto quello di favorire l'interesse personale del Nicolò, e degli appartenenti alla sua cerchia familiare, ad evitare la confisca della pasticceria di proprietà, quanto quello di favorire la cosca di riferimento del correo e l'interesse collettivo degli associati, attraverso il rafforzamento delle relative capacità operative.

Il provvedimento gravato finisce, dunque, per diluire la prova della sussistenza dell'aggravante nella semplice contestualità ambientale, omettendo la doverosa verifica dimostrativa, sia pure a livello di gravità indiziaria, della commissione del reato al fine specifico di favorire l'attività dell'associazione mafiosa e della consapevolezza individuale dell'indagata dell'ausilio così prestato al sodalizio criminale (Sez. 3 n. 9142 del 13/01/2016, Rv. 266464), resa necessaria dalla natura soggettiva della circostanza aggravante in esame (Sez. 2 n. 35266 del 13/06/2007, Rv. 237849), dimostrazione che doveva essere tanto più rigorosa in considerazione dei vincoli di appartenenza familiare che legano la ricorrente al Nicolò, tali da spiegare ex se la disponibilità a prestarsi alla condotta incriminata.

2.3. La fondatezza della censura sulla carenza di motivazione dell'aggravante ex art. 7 legge n. 203 del 1991, dedotta nel secondo motivo di ricorso, rifluisce necessariamente sulla tenuta logica del giudizio che supporta l'applicazione alla ricorrente della misura coercitiva (oggetto del terzo motivo di doglianza), in relazione al venir meno della presunzione (relativa) di sussistenza delle esigenze cautelari, sancita dall'art. 275 comma 3 cod.proc.pen., che sarebbe destinata a

conseguire all'esclusione della circostanza aggravante, tale da imporre una rinnovata valutazione dei *pericula libertatis*, ancorata ai parametri di concretezza e attualità richiesti dal novellato testo dell'art. 274 lett. c) del codice di rito.

Nel caso di specie, peraltro, dallo stesso testo dell'ordinanza impugnata emerge l'obiettivo incongruenza delle misure di natura non custodiale applicate alla ricorrente, costituite dall'obbligo di dimora nel comune di residenza congiuntamente a quello di presentazione periodica alla polizia giudiziaria, a cautelare il pericolo di recidiva genericamente evocato dal Tribunale, sotto il profilo dell'intrinseca inidoneità degli spazi di libertà comunque consentiti dalle misure in corso (e suscettibili, in ipotesi, di essere confermate all'esito di un eventuale giudizio di rinvio) a prevenire il rischio di reiterazione del reato, con riguardo alla capacità concreta di impedire all'indagata di continuare a prestarsi a schermare le attività commerciali di Nicolò Antonino.

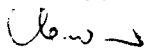
Per tale assorbente ragione l'ordinanza del Tribunale del riesame e quella impositiva delle misure coercitive, emessa dal GIP l'11.03.2016, devono essere annullate senza rinvio; ai sensi dell'art. 626 cod.proc.pen., il dispositivo della presente sentenza deve essere trasmesso al Procuratore Generale presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti in ordine alla cessazione delle misure cautelari personali applicate a Martino Anna Rosa con le ordinanze annullate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del GIP del Tribunale di Reggio di Calabria in data 11.03.2016 impositiva della misura coercitiva a carico di Martino Anna Rosa.

Manda la cancelleria per la comunicazione immediata del dispositivo al Procuratore Generale presso questa Corte perché dia i provvedimenti occorrenti. Così deciso in data 9/11/2016

Il Consigliere estensore
Enrico Giuseppe Sandrini



Il Presidente
Massimo Vecchio

